



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Regione del Veneto (nel seguito anche “**Regione**”), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 (partita iva 02392630279), rappresentata da, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

e

Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (nel seguito “**RSE**”), avente sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 1793295, C.F. e P. Iva n. 05058230961 in persona del legale rappresentate, l'Amministratore delegato Prof. Maurizio Delfanti (di seguito, più brevemente “**RSE**”),

in seguito, denominate congiuntamente “le Parti” e singolarmente “Parte”

Premesso che:

- RSE è una società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- RSE svolge attività di ricerca finalizzate all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale con ampia diffusione dei risultati;
- la Regione del Veneto si è posta per il prossimo futuro la prospettiva di un'economia che si misura con le grandi sfide in campo ambientale investendo su innovazione, ricerca e conoscenza. Per raggiungere tali obiettivi intende dotarsi di un Piano Energetico Regionale e di un contesto normativo e programmatico in grado di supportare la costruzione di un sistema territoriale che trova le proprie fonti di approvvigionamento nell'utilizzo di energie rinnovabili e che fonda sulla Green Economy e sui principi dell'Economia Circolare lo sviluppo socioeconomico del proprio territorio;
- la Regione del Veneto si è posta per il prossimo futuro la prospettiva di un sistema energetico sostenibile, con l'obiettivo di innalzamento del livello di sicurezza energetica, attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, nella direzione di una progressiva autonomia energetica oltre che al raggiungimento degli obiettivi energetici, climatici ed ambientali, definiti ai vari livelli territoriali, in una logica di transizione ecologica e rivoluzione verde;
- con il presente Protocollo di intesa (in seguito il “Protocollo”) e in ragione dei ruoli sopra descritti, la Regione e RSE intendono accrescere i rispettivi patrimoni informativi e di competenze allo scopo di agevolare la definizione di politiche tese al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di transizione energetica e sviluppo sostenibile e supportare l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Energetico Regionale della Regione Veneto;



b3d6d917



- RSE dispone di professionalità, competenze scientifiche e tecniche e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- RSE e la Regione ritengono, pertanto, opportuno stipulare tra loro il presente Protocollo d'intesa;
- per l'esecuzione delle finalità di cui al presente Protocollo d'intesa, la Regione potrà operare sia direttamente sia attraverso il coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso Veneto Sviluppo in attuazione di quanto previsto con DGR n. 526 del 27 aprile 2021 nell'ambito delle attività di rispettiva competenza.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2 - Oggetto

2.1 Con il presente Protocollo le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata ad accrescere i rispettivi patrimoni informativi e di competenze allo scopo di agevolare la definizione di politiche tese al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello europeo, nazionale e regionale in materia di transizione energetica e sviluppo sostenibile e supportare la redazione, l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Energetico Regionale nell'ambito delle aree tematiche di seguito delineate.

2.2 Le Parti individuano i seguenti ambiti generali di collaborazione ai fini del presente Protocollo:

- supporto alla definizione e attuazione della pianificazione in materia di energia,
- elaborazione di contributi tecnici specialistici sulle potenzialità regionali nell'ambito dello sviluppo di un sistema energetico sicuro, resiliente, volto ad una maggiore autonomia e sicurezza energetiche,
- sviluppo di analisi di scenario, anche tramite la condivisione delle informazioni e l'integrazione delle banche dati a disposizione,
- o supporto alla diffusione nel territorio delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo,
- supporto alle attività di creazione di una filiera regionale dell'idrogeno.

ART. 3 – Attività

3.1 Le attività oggetto del presente Protocollo riguardano lo scambio di informazioni, lo sviluppo delle attività di ricerca, nonché l'organizzazione congiunta di iniziative ed eventi e sono riconducibili alle aree tematiche definite dall'art. 2.2.



b3d6d917



3.2 Le attività oggetto del presente Protocollo possono essere svolte a titolo gratuito o eventualmente a titolo oneroso e sono annualmente definite dalle Parti sulla base delle proposte del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 4.

3.3 Le attività da svolgersi senza oneri a carico delle Parti sono formalizzate all'interno di appositi **Allegati tecnici annuali** e monitorate secondo le modalità indicate al successivo art. 4. Per la prima annualità, le attività da svolgersi senza oneri a carico delle Parti, se previste, sono definite nell'Allegato tecnico che forma parte integrante del presente Protocollo.

3.4 Per le eventuali attività da svolgersi a titolo oneroso, le Parti, secondo correttezza e buona fede, possono eventualmente stipulare appositi accordi di tipo operativo ("**Convenzioni Operative**") a cui si applicheranno, salvo diversamente specificato, le disposizioni di cui al presente Protocollo.

3.5 Nelle Convenzioni Operative eventualmente stipulate, le Parti dovranno indicare:

- a) le attività da svolgere;
- b) gli obiettivi;
- c) i termini e le condizioni di svolgimento;
- d) i tempi di attuazione;
- e) le risorse strumentali da impiegare.

3.6 L'eventuale stipula di Convenzioni Operative è svolta in conformità normativa in materia di contratti pubblici, nonché dei regolamenti interni e della policy di ciascuna Parte.

3.7 La Regione del Veneto potrà operare sia direttamente, sia attraverso il coinvolgimento di Comitato Tecnico Scientifico istituito presso Veneto Sviluppo in attuazione di quanto previsto con DGR n. 526 del 27 aprile 2021 nell'ambito delle attività di rispettiva competenza.

ART. 4 – Responsabili del Protocollo

I responsabili del Protocollo sono:

- Per RSE: l'Ing. Claudio Cherbaucich
- Per Regione: _____

e resteranno in carica per una durata pari a quella del Protocollo.

Eventuali sostituzioni dei Responsabili del Protocollo potranno essere liberamente effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti, fermo l'obbligo di dare comunicazione scritta all'altra Parte con congruo preavviso.

ART. 5 – Gruppo di lavoro e consulenti esterni

5.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne e dei propri consulenti e di eventuali collaboratori esterni.



b3d6d917



5.2 Le Parti costituiscono i gruppi di lavoro per una o più iniziative di cui al presente Protocollo, allocando le necessarie rispettive risorse professionali.

ART. 6 – Confidenzialità e Proprietà Intellettuale

6.1 Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione o pubblicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

6.2 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso, che potrà essere autorizzato dal titolare del medesimo per le attività di cui al presente Protocollo, non implicherà il riconoscimento di alcuna cessione di detta titolarità, salvo diversa volontà delle Parti da manifestarsi in forma scritta.

6.3 La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui RSE abbia usato, ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui soggetti terzi abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la privativa. A tal riguardo RSE terrà indenne la Regione, senza limitazione alcuna, da ogni eventuale ragione, diritto, pretesa, azione che possa essere avanzata nei confronti della Regione stessa, anche a titolo risarcitorio o restitutorio, da parte di qualsivoglia terzo per danni sofferti da quest'ultimo, ove tali danni siano riconducibili e/o connessi alla presunta violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale su qualsiasi bene o prodotto tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le invenzioni, procedimenti, modello, know-how, tecnica, banca dati, segreto commerciale, informazione riservata che costituiscono o possono costituire oggetto di brevetto, registrazione, marchio, licenza e di qualsiasi ulteriore diritto, comunque connessi alle attività afferenti il presente Protocollo.

6.4 RSE si impegna a dare immediato avviso alla Regione di qualsiasi azione o pretesa di terzi afferenti alle tematiche di cui al precedente comma.

ART. 7 - Trattamento dei dati personali

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, pertanto si obbligano a eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al presente Protocollo.

7.2 Le Parti sono individuate quali Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per i dati che acquisisce direttamente per le attività oggetto del presente Protocollo.



b3d6d917



7.3 Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati. Ciascuna Parte assume la qualifica di “Titolare autonomo” del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ART. 8 - Durata

8.1 Il presente Protocollo ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

8.2 Resta inteso tra le Parti che, in caso di perdita di efficacia, per qualsiasi causa del presente Protocollo (ivi incluse le ipotesi di recesso, risoluzione e scadenza), le Parti continueranno ad operare sino alla conclusione delle attività di cui agli Allegati tecnici annualmente approvati. Le eventuali Convenzioni Operative in corso rimarranno efficaci e vincolanti per tutta la durata delle medesime.

ART. 9 – Modifiche, Recesso e Risoluzione

9.1 Qualora nel corso del periodo di validità del presente Protocollo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente atto o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

9.2 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Protocollo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

ART. 10 – Natura giuridica del presente Protocollo

10.1 Nulla di cui al presente Protocollo costituisce o dovrà essere interpretato come un contratto di compravendita, di partenariato, di joint venture, di agenzia.

10.2 Ciascuna Parte sarà libera di decidere se stipulare o meno le Convenzioni Operative di cui al precedente art. 3.4 non sussistendo, al riguardo, alcun obbligo in capo alle Parti.

10.3 Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell’altra per l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico in virtù del presente Protocollo.

10.4 Ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 6 (Confidenzialità e Proprietà Intellettuale), 7 (Trattamento dei dati personali), 17 (Non Esclusiva) e 18 (Controversie), tutte le previsioni del presente Protocollo si intendono non vincolanti per le Parti e rappresentano solo una manifestazione degli attuali intenti delle Parti stesse a procedere ad una collaborazione inerente le attività di cui all’articolo 2, non implicando alcuna assunzione di obblighi contrattuali né l’impegno a concludere alcuna convenzione operativa inerente lo sviluppo, l’esecuzione e l’implementazione del presente Protocollo.

ART. 11 – Responsabilità civile

11.1 Le Parti si impegnano ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose.



b3d6d917



11.2 Ciascuna Parte è altresì responsabile della corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, anche se effettuata da terzi.

11.3 Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 12 – Assicurazioni

12.1 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa dei propri beni e del proprio personale che ai sensi del presente Protocollo frequenterà le sedi o i laboratori o le infrastrutture dell'altra Parte.

12.2 Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 13 Sicurezza

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, è a carico del soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

Art. 14 Codice etico

La Regione è a conoscenza che RSE ha adottato il Modello 231 e il "Codice Etico", i cui contenuti sono consultabili sul sito aziendale e che, seppur non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel "Codice Etico", le Parti avranno diritto di risolvere il presente Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 15 - Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni con implicazioni a carattere legale relative al presente Protocollo sono da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo posta elettronica certificata, e indirizzate come segue:

- quanto alla Regione a: PEC
- quanto a RSE a: PEC



b3d6d917



15.2 Le comunicazioni di gestione, organizzazione e coordinamento delle attività dovranno essere invece veicolate tramite i Responsabili delle attività indicate negli Allegati tecnici.

Art. 16 - Registrazione

Il presente Protocollo dovrà essere registrato in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17 - Non Esclusiva

La Regione si riserva, in ogni caso, il diritto di svolgere, sui medesimi ambiti di ricerca eventualmente individuati di volta in volta dalle Parti ai sensi del presente Protocollo e delle eventuali Convenzioni operative stipulate, qualsiasi tipo di indagine, studio o approfondimento in proprio od anche tramite l'ausilio di soggetti terzi diversi da RSE senza la necessaria approvazione di RSE.

Art. 18 Controversie

18.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa derivare dal presente Protocollo o da qualsivoglia atto collegato, ivi incluse quelle relative alla loro interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione.

18.2 Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in questo modo, le Parti pattuiscono che per la lite giudiziale sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

..... lì,

Per Regione del Veneto

Per Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.

